

# MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DEL TEATRO

ai sensi della L.R. n.19 del 18.05.2017 e del Regolamento n.19/2017

E' indetta la manifestazione di interesse per l'iscrizione nel Registro Regionale del Teatro per i soggetti di cui all'art.3 comma 1 della Legge Regionale n. 19 del 18.05.2017, vale a dire Associazioni, Enti pubblici, Privati, Imprese e Fondazioni (d'ora in avanti denominati Organismi) operanti nel territorio calabrese, nel settore teatrale, con caratteristiche di continuità e professionalità.

L'iscrizione al registro è distinta per i seguenti tre settori di espressione teatrale:

- Produzione
- Distribuzione
- Formazione

## 1. Requisiti

Possono richiedere l'iscrizione al Registro gli Organismi che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) per il settore della produzione: effettuazione, nel triennio precedente, di almeno 50 giornate lavorative e di almeno una produzione teatrale, con un minimo di sei recite effettuate in almeno tre teatri, nel rispetto della normativa in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale, documentate da distinte di incasso SIAE, rassegna stampa e materiale promozionale;
- b) per il settore della distribuzione: esercizio, nel triennio precedente, di attività di distribuzione o programmazione, di almeno 15 giornate recitative, nel rispetto della normativa in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale da parte dei soggetti distribuiti o ospitati, documentata da distinte di incasso SIAE, rassegna stampa e materiale promozionale;
- c) per il settore della formazione: esperienza formativa maturata, nel triennio precedente, in ambito accademico o di formazione e qualificazione professionale nel campo del teatro e dello spettacolo dal vivo in generale, documentata attraverso titoli accademici, attestati di formazione professionale, attestazioni di docenze presso istituti di formazione pubblici o privati.

Le persone fisiche possono essere iscritte nel Registro solo nell'ambito del settore della formazione.

## 2. Modalità per la richiesta di iscrizione

La domanda di iscrizione al Registro deve essere prodotta in conformità al modello allegato alla presente manifestazione di interesse, a firma del Rappresentante Legale, che riporta le seguenti indicazioni:



- (a) Nominativo del Presidente o del Legale Rappresentante, completo di codice fiscale, dati anagrafici e recapiti
- (b) Denominazione e eventuale acronimo dell'Organismo, come da Statuto
- (c) Codice fiscale dell'Organismo
- (d) Numero di partita IVA dell'organismo (se posseduta)
- (e) Indirizzo e gli eventuali recapiti telefonici/posta elettronica della sede legale e della sede operativa
- (f) Indirizzo sito web (se disponibile)
- (g) Data di costituzione dell'Organismo
- (h) Data di apertura della sede legale o di una sede operativa nel territorio della Regione Calabria
- (i) Autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dalla quale risulti che il Rappresentante legale e i componenti dell'Organismo non abbiano carichi pendenti presso le Procure o siano stati condannati con sentenze passate in giudicato.

Unitamente alla domanda di cui al precedente punto deve essere presentata la seguente documentazione:

1. Copia dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e della conseguente registrazione secondo legge;
2. Elenco nominativo, aggiornato alla data di presentazione della domanda, di coloro che ricoprono le diverse cariche sociali e copia del verbale, conforme all'originale e controfirmato dal Rappresentante Legale, dell'organo statutario che li ha eletti;
3. Elenco di tutti i soci, completo dei dati anagrafici, professionali e del domicilio;
4. Copia del bilancio consuntivo degli ultimi 3 anni e dei verbali dell'organo statutario che li ha approvati, sottoscritti per autenticità dal Presidente o dal Legale Rappresentante;
5. Una breve scheda di presentazione dell'Organismo per eventuale pubblicazione sul sito internet della Regione Calabria
6. Curriculum vitae aggiornato (Per il solo settore formazione, in caso di presentazione di domanda da parte di persona fisica)

### **3. Procedura istruttoria: iscrizione, sospensione e mancata iscrizione**

Il Dirigente del Settore del Dipartimento competente procede, con proprio provvedimento, all'iscrizione nel Registro Regionale del Teatro degli organismi che ne abbiano avanzato istanza e in possesso dei requisiti richiesti. Il termine per l'esame delle istanze è di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle medesime.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro.

Il Dirigente competente può richiedere chiarimenti e/o elementi integrativi all'istanza di iscrizione, invitando l'Organismo, con comunicazione scritta notificata a messo raccomandata a/r o a mezzo PEC, a trasmettere quanto richiesto entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione; i termini per l'istruttoria dell'istanza restano sospesi e riprendono a decorrere dalla data di ricevimento dei chiarimenti e/o dei documenti integrativi richiesti.



Non sarà consentita l'iscrizione al Registro per le seguenti motivazioni:

- Manchino i requisiti richiesti al punto 1
- La richiesta di iscrizione sia incompleta nella formulazione e/o negli allegati prodotti, rispetto a quanto previsto al punto 2 ovvero quando, a seguito di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi, l'Organismo non provveda a presentare quanto richiesto o presenti documentazione giudicata non idonea.

La mancata iscrizione al Registro è comunicata per iscritto all'organismo a mezzo raccomandata a/r o PEC all'indirizzo comunicato.

#### **4. Comunicazione delle modifiche**

L'organismo iscritto al Registro comunica, con le stesse modalità di cui al punto 2, le modificazioni intervenute rispetto a Atto Costitutivo, Statuto, trasferimento sede e ogni altra modifica dei requisiti richiesti dal presente documento. Le modifiche vanno comunicate entro 30 (trenta) dal verificarsi delle stesse, a pena di esclusione e/o cancellazione dal Registro. La valutazione delle modifiche verrà effettuata entro 60 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione di modifica, salvo diverse disposizioni.

#### **5. Aggiornamento del Registro**

L'iscrizione al Registro ha durata triennale, salvo quanto previsto dal comma 11 del Regolamento 19/2017, e può essere rinnovata per un periodo di uguale durata, a condizione che l'Organismo mantenga i requisiti di cui al punto 1. L'istanza di rinnovo dell'iscrizione è presentata non prima di 120 (centoventi) giorni e non oltre 90 (novanta) giorni precedenti alla scadenza del triennio di riferimento, dimostrando la permanenza dei requisiti predetti.

#### **6. Cancellazione**

La cancellazione dal Registro avviene automaticamente a seguito dello scadere dei tre anni di efficacia dell'iscrizione, di cui al punto 5, in assenza di richiesta di rinnovo. La cancellazione avviene, altresì, con motivato provvedimento del Dirigente del Settore del Dipartimento Regionale in caso di accertamento di perdita dei requisiti di cui al punto 1 o di declaratoria di decadenza ai sensi dell'art.4, comma 6 e dell'art.10, comma 1 lettera e) del Regolamento 19/2017. Il dirigente si riserva, comunque, la possibilità di effettuare in qualsiasi momento verifiche sulla veridicità dei documenti prodotti dall'Organismo.

La comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione, qualora non faccia seguito alla naturale scadenza di efficacia triennale, viene notificata all'Organismo per iscritto, con raccomandata a/r o via pec all'indirizzo comunicato, con richiesta di presentazione di eventuali memorie e documenti entro 10 (dieci) giorni. Il relativo provvedimento viene notificato nelle stesse forme dopo l'adozione.

